

MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00413, ANTONIO LEONE E SPINA DIANA N. 1-00417 E ANTONIO PEPE ED ALTRI N. 1-00418 SULLA SITUAZIONE DELL'ORDINE PUBBLICO NELLA CITTÀ DI FOGGIA

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

dal 1° gennaio 2002 al 25 novembre 2004 nel circondario del tribunale di Foggia sono stati consumati 100 omicidi e 104 tentati omicidi; la procura della Repubblica sta procedendo a carico di noti per 51 omicidi e 73 tentati omicidi e sta, invece, procedendo all'identificazione dei responsabili per 49 omicidi e 33 tentati omicidi;

giova ricordare che, sulla base dei dati forniti dal Censis e riferiti al 2003, Foggia risulta essere al quarto posto nella classifica nazionale per numero di omicidi (32), superata soltanto da Napoli (83), Milano (50) e Roma (36); rapportando il numero degli omicidi al numero di abitanti della provincia, Foggia risulta essere al primo posto;

secondo quanto denunciato in un recente documento formulato dai magistrati in servizio presso la procura della Repubblica foggiana, « Foggia ed il suo circondario negli ultimi anni hanno visto crescere in maniera esponenziale il livello di criminalità organizzata di tipo mafioso in Foggia, Cerignola e San Severo », come peraltro riconosciuto da pronunciamenti della magistratura di cognizione, la quale, con sentenze passate in giudicato, ha riconosciuto associazioni criminali mag-

giori (articolo 416-bis codice penale), nonché dalle risultanze di « recentissime indagini nei confronti della cosiddetta « società foggiana », della cosiddetta « mafia del Gargano », che hanno condotto all'emissione di un numero rilevante di misure restrittive delle libertà personali, a conferma del « pericoloso salto di qualità del fenomeno mafioso operante nel circondario »;

diffusissimo è, altresì, il fenomeno delle associazioni a delinquere operanti in vari settori e finalizzate ad una variegata tipologia di delitti-scopo, quali l'usura, le estorsioni, le rapine, gli stupefacenti e le truffe ad enti pubblici;

in tale quadro occorre, poi, inserire i gravissimi episodi accaduti nella città capoluogo, tutti significativi di disagio sociale, di degrado urbano, di pericolosità criminale, quali: l'omicidio di un consigliere comunale di Alleanza Nazionale, consumato in una sezione di quel partito, il crollo di due abitazioni in uno dei quartieri popolari della città, col tristissimo corollario di vittime, il crollo di un intero palazzo di più piani nel centro cittadino, assurto alle cronache nazionali per le sue devastanti conseguenze in termini di vite umane, episodi, questi ultimi, tutti riconducibili alla realtà abitativa della città di Foggia, al suo sviluppo urbanistico, al mercato della casa, nel cui ambito si sono mosse importantissime iniziative giudiziarie;

ancora di recente l'opinione pubblica nazionale ha seguito con stupore e con commozione diffusa la vicenda della quindicenne di Manfredonia barbaramente uccisa in situazioni allo stato ancora misteriose;

del territorio dauno e delle sue vicende criminali, anche per le pressanti richieste dei parlamentari della provincia, si è occupata a più riprese la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare;

per fronteggiare lo stato di fatto sin qui sinteticamente delineato, con riferimento alla risposta giudiziaria dello Stato, operano uffici gravemente sottodimensionati e con organici largamente vacanti, sia per quanto riguarda il personale togato che per quanto riguarda quello amministrativo e di supporto;

gli uffici della procura della Repubblica, su un organico già di per sé gravemente insufficiente di 14 unità, lamentano scoperture pari al 40 per cento ed una presenza di 5 uditori giudiziari con funzioni su 9 unità operanti;

ogni magistrato della procura sopporta un carico medio di circa 5.000 fascicoli, partecipa a 26 udienze mensili (le udienze tenutesi nel periodo 1o luglio 2003-30 giugno 2004 sono state 2.262) ed è impegnato, sempre su base mensile, in 3/4 giorni di turno esterno ed in 2/3 giorni di turno posta (con la media quotidiana di 80 fascicoli);

le acutissime difficoltà in cui si dibattono gli uffici giudiziari di Foggia sono state sistematicamente denunciate e segnalate dal procuratore della Repubblica, con relazioni a vari uffici e con visite presso le direzioni ministeriali, dai parlamentari del territorio, con atti di sindacato ispettivo e con visite alle direzioni ministeriali ed agli uffici di direzione politica del ministero della giustizia, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità

organizzata mafiosa o similare, da inchieste giornalistiche e da denunce istituzionali di ogni livello;

gli uffici del tribunale segnano anch'essi numerosi vuoti di organico ed un carico di lavoro enorme, come segnalato da recenti accertamenti ispettivi operati dal ministero della giustizia;

insufficiente appare, altresì, la dotazione organica e strumentale dei presidi statuali dei carabinieri, della polizia di Stato e della guardia di finanza, che operano tra mille difficoltà e con lodevolissimo impegno, unanimemente loro riconosciuto, ma con penuria di mezzi, atteso il contesto del loro agire;

occorre incrementare la dotazione di automezzi della polizia di Stato, nonché la pianta organica ferma al 1981, in relazione all'incremento determinatosi per il carico di lavoro dell'ufficio immigrazione, uno dei più importanti dell'Italia meridionale;

enorme preoccupazione suscita, altresì, tra i lavoratori e gli imprenditori agricoli l'incremento di episodi criminosi verificatisi nelle campagne;

i dati di fatto sin qui sintetizzati contribuiscono in modo decisivo ad acuire il sentimento di insicurezza dei cittadini, e frenano lo sviluppo economico del territorio scoraggiando l'iniziativa imprenditoriale,

impegna il Governo:

a valutare adeguatamente le esigenze del tribunale e della procura della Repubblica di Foggia in occasione del secondo intervento di ripartizione dei posti di magistrato *ex lege* n. 48 del 2001;

ad attivarsi, per quanto di competenza, per assicurare in tempi brevi la copertura dei vuoti di organico presso gli stessi uffici giudiziari, sia con riferimento al personale togato, sia con riferimento a quello amministrativo;

a valutare la possibilità di reiterare lo stanziamento straordinario di risorse destinate alla stenotipia e ad accelerare il percorso di riqualificazione in atto di tutto il personale;

ad incrementare la presenza di unità della polizia di Stato, adeguando gli organici fermi al 1981;

ad assegnare agli uffici ed alle caserme delle forze dell'ordine le necessarie dotazioni strumentali, con particolare riferimento agli automezzi da destinare al controllo continuo del territorio;

ad assumere ogni iniziativa per articolare un piano di sicurezza extraurbano nelle campagne, piano che veda la collaborazione ed il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, dei corpi di vigilanza urbana e delle istituzioni territoriali;

a promuovere un piano casa per la città di Foggia, finalizzato all'eliminazione delle diffuse situazioni di degrado e di povertà oggi esistenti, rese ancora più acute dalla soppressione dell'istituto dell'assegno di mantenimento, situazioni nelle quali sono maturati recenti episodi, quali la morte di due gemelli di 5 mesi avvenuta in una baraccopoli perché non curati, ovvero il crollo di abitazioni fatiscenti, con l'annientamento di due giovani famiglie, ovvero la morte di un pensionato che viveva in uno scantinato;

a riferire all'aula entro il 31 marzo 2005.

(1-00413) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Violante, Bonito, Finocchiaro, Leoni, Di Gioia, Caldarola, Folena, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Rotundo, Sasso, Amici, Bielli, Maran, Marone, Montecchi, Sabattini, Soda, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Siniscalchi, Sinisi, Lumia, Boato ».

(22 dicembre 2004)

La Camera,

premesso che:

si sta verificando in questi ultimi tempi una preoccupante crescita dell'attività della grande e piccola criminalità a Foggia e provincia, come dimostra il numero e la gravità dei delitti commessi in tale territorio;

in particolare, si sta dimostrando particolarmente pericolosa la presenza della criminalità organizzata, i cui effetti si sommano a quelli altrettanto negativi di una diffusa microcriminalità, sia in città, sia nelle campagne;

si registra, quindi, un diffuso disagio della popolazione per le condizioni di insicurezza e di non piena tutela della legalità che si sono determinate, malgrado l'encomiabile impegno delle forze dell'ordine presenti nel territorio;

l'azione di polizia, carabinieri e guardia di finanza è resa difficile dalla carenza di uomini e mezzi, rispetto a quanto sarebbe necessario per garantire una più efficace prevenzione e repressione dei reati e, soprattutto, un migliore controllo del territorio;

anche la dotazione di magistrati e di personale di cancelleria ed ausiliario presso il tribunale e la procura della Repubblica di Foggia non è adeguata rispetto ai gravosi carichi di lavoro,

impegna il Governo:

a rafforzare l'azione, peraltro già avviata, per fronteggiare i problemi esposti in premessa;

a potenziare le forze dell'ordine a Foggia e provincia, incrementando non solo il numero degli uomini impiegati, ma anche e soprattutto la dotazione di mezzi per polizia, carabinieri e guardia di finanza;

ad attivarsi, per quanto di competenza, perché siano coperti i posti vacanti in organico presso gli uffici giudiziari di

Foggia, sia per quanto riguarda i magistrati, sia per i cancellieri ed il personale ausiliario;

a rafforzare con opportune azioni il controllo del territorio, sia in città, sia in provincia, in particolare nelle campagne, al fine di migliorare il livello di sicurezza per i cittadini e garantire più efficacemente il rispetto della legalità.

(1-00417) *(Testo modificato nel corso della seduta)* « Antonio Leone, Spina Diana ».

(19 gennaio 2005)

La Camera,

premesso che:

il quadro generale della criminalità a Foggia e nella sua provincia, anche nel 2004, è causa di un persistente problema di vivibilità per l'intero territorio ed è ostativo al miglioramento della qualità della vita ed alla possibilità di insediare attività economiche;

diversi fenomeni di criminalità organizzata (un consistente numero di omicidi, rapine, estorsioni e spaccio di droga) e di microcriminalità (scippi, furti d'auto, piccole rapine e furti in abitazioni e campagne) destano non poche preoccupazioni e compromettono la possibilità di ulteriore crescita economica e sociale della città capoluogo e della provincia;

l'anno 2004 ha fatto segnare anche una crescita del livello di aggressione della criminalità verso le istituzioni, addirittura con l'assassinio di un consigliere comunale appena eletto;

nonostante il costante e lodevole sforzo delle forze dell'ordine, che in questo ultimo anno (2004) hanno effettuato un lavoro encomiabile, persiste una carenza di mezzi di strutture e di uomini che possano garantire il presidio del territorio in modo ancora più efficace;

la dotazione di uomini in servizio presso tribunale e procura della Repubblica di Foggia pare insufficiente, con carichi di lavoro enormi sia per il personale togato che per quello amministrativo, il tutto con notevole pregiudizio nel coordinamento delle indagini e nella celebrazione dei processi e con il conseguente allungamento dei tempi per la formulazione delle sentenze;

nonostante gli sforzi delle amministrazioni locali che si sono succedute negli anni, la situazione ed il disagio sociale ed abitativo costituiscono ancora un punto di grande preoccupazione per l'intera collettività;

da anni ormai si assiste alla costruzione di baracche abusive ai margini della città, con una crescita squilibrata degli edifici in zone non attrezzate con servizi essenziali; è di questi giorni la notizia della morte di due gemellini deceduti in condizioni di abitabilità precaria, che sembra aver irreparabilmente condizionato la loro salute;

l'emergenza abitativa della città capoluogo desta non poche preoccupazioni, anche alla luce della domanda di case: si pensi all'elevatissimo numero, oltre 2000, di domande presentate per la concessione di abitazioni popolari;

molti nuclei familiari lamentano la mancanza di abitazione e l'incapacità di poterla prendere in locazione sul mercato a prezzi sociali,

impegna il Governo:

a porre in essere ed assumere tutti i rimedi necessari per far fronte alla situazione di crisi sopra esposta;

a prevedere il potenziamento degli organici delle forze dell'ordine e ad aumentare la dotazione tecnica e di mezzi a disposizione della polizia e dei carabinieri;

a valutare adeguatamente le esigenze del tribunale e della procura della Repubblica;

blica di Foggia, in occasione del secondo intervento di ripartizione dei posti di magistrato *ex lege* n. 48 del 2001, nonché l'esigenza di un aumento del personale amministrativo;

a potenziare la figura del poliziotto e del carabiniere di quartiere e prevedere un apposito piano di sicurezza per le campagne;

ad attivarsi affinché sia avviato un piano straordinario di edilizia popolare,

finanziata dallo Stato, per soddisfare l'enorme richiesta di alloggi ed abitazioni economiche.

(1-00418) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Antonio Pepe, Patardino, Amoruso, Canelli, Gallo, Gironda Veraldi, Maggi, Messa, Landi di Chiavenna, Airaghi, Gamba ».

(20 gennaio 2005)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 314, RE-
CANTE PROROGA DI TERMINI (5521)**

(A.C. 5521 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE**

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.

ART. 2.

(Procuratore nazionale antimafia).

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

ART. 3.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

ART. 4.

(Finanziamento provvisorio alle regioni).

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in

via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

ART. 5.

(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

ART. 6.

(Contributi allo spettacolo dal vivo).

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003.

ART. 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5521 – Sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 28 febbraio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2005 »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140 ».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. (Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni di spese in conto capitale). – 1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: “31 gennaio 2005” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile 2005”.

ART. 1-ter. (Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004). – 1. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo

parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 e provvede alla erogazione dei contributi stessi. I contributi che alla data del 30 settembre 2005 non risultino impegnati sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma”.

ART. 1-quater. (Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili). — 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive ».

All'articolo 2, al comma 1, le parole: « fino al compimento del settantaduesimo anno di età » *sono sostituite dalle seguenti:* « fino al 31 dicembre 2005. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data ».

All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « 28 febbraio 2005 » *sono inserite le seguenti:* « , previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » *e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « Sino alla medesima data, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere anticipazioni per le finalità di cui all'articolo 13, comma 6, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, ferme restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ».

All'articolo 6, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2004 ».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. — (Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa). — 1. Il termine del 1° gennaio 2006, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

ART. 6-ter. — (Occupazione d'urgenza). — 1. È differito al 31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

ART. 6-quater. — (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica). — 1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ART. 6-quinquies. — (IVA agricola). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2006.

ART. 6-sexies. — (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per giustificato motivo oggettivo). — 1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come

da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 » e le parole: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 ».

ART. 6-septies. — (Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari). — 1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo 13-undecies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è prorogato al 31 dicembre 2007.

ART. 6-octies. — (Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge n. 143 del 1991). — 1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005.

(A.C. 5521 — Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Bilanci di previsione degli enti locali).

Sopprimerlo.

1. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

* 1. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 marzo 2005 con le seguenti: 30 aprile 2005.

* 1. 70. Olivieri, Quartiani, Lolli, Marcora, Panattoni.

ART. 1-ter.

(Contributi per gli interventi di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-ter.

(Contributi per il finanziamento di interventi a tutela dell'ambiente e dei beni culturali).

1. Al comma 28 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 29 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette en-

tro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto.

1-ter. 15. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.1.

1. All'articolo 1, comma 169, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2006 ».

1-ter. 011. Guido Giuseppe Rossi, Fontanini.

Dopo l'articolo 1-ter, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. 1.

1. All'articolo 1, comma 170, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: « 30 marzo 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2006 ».

1-ter. 012. Pagliarini, Luciano Dussin, Fontanini.

ART. 2.

(Procuratore nazionale antimafia).

Sopprimerlo.

* **2. 1.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Maura Cossutta.

Sopprimerlo.

* **2. 2.** Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: alla presa di possesso del successore.

2. 5. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'espletamento delle procedure concorsuali per il rinnovo dell'incarico.

2. 4. Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: al 31 dicembre 2005 fino alla fine del comma con le seguenti: all'esaurimento del procedimento di competenza del Consiglio superiore della magistratura per l'individuazione del magistrato designato per il medesimo incarico.

2. 3. Bonito, Kessler, Finocchiaro, Pisapia, Mascia, Maura Cossutta, Leoni, Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: compimento del settantaduesimo anno di età.

2. 15. Le Commissioni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2005, anche per effetto della proroga disposta dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, e per i quali non sia consentita la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e suc-

cessive modificazioni, sono prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. 01. Fontanini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I giudici onorari aggregati, il cui mandato scade tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, per i quali non sia consentita la proroga di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 4, comma 4, della stessa legge, sono prorogati nell'esercizio delle funzioni fino al 31 dicembre 2006.

2. 02. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2006.

2. 05. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 188, sono ulteriormente prorogate al 30 dicembre 2005.

2. 06. Fontanini.

ART. 3.

(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).

Sopprimerlo.

3. 1. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2005.

3. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

ART. 4.

(Finanziamento provvisorio alle regioni).

Sopprimerlo.

4. 17. Fontanini, Cè.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. Il decreto legislativo del 18 febbraio 2000, n. 56, è abrogato.

4. 4. Russo Spena, Mascia.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 con le seguenti: permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. 25. Governo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: elabora proposte normative con le seguenti: presenta un disegno di legge.

4. 19. Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.

4. 1. Pagliarini, Fontanini.

Al comma 1, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: In via sperimentale e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, sino alla detta data, ai fini della redistribuzione del fondo perequativo nazionale, l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000 è limitata alla sola applicazione dei parametri riferiti alla minore capacità fiscale e ai fabbisogni sanitari.

4. 2. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per l'anno 2005 è confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 10. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Sino alla detta data è sospesa con le seguenti: Per il primo semestre dell'anno 2005, salvo conguaglio successivo, è confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 12. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data è sospesa con le seguenti: entrata in vigore delle modifiche del decreto legislativo n. 56 del 2000 è confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 3. Fontanini, Pagliarini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: detta data con le seguenti: data di entrata in vigore delle proposte normative di cui al periodo precedente.

4. 8. Ria, Dell'Anna, Rotundo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sospesa con le seguenti: confermata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.

4. 16. Fontanini, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-bis. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla partecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina prevista al comma 1, è istituito un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di provvedere all'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 per quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

1-ter. Al finanziamento del Fondo di cui al comma 1-bis concorrono per una quota pari al 50 per cento della cifra stanziata le regioni che hanno ottenuto maggiori risorse, per gli anni 2002, 2003 e 2004, derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, rispetto al precedente livello di finanziamento.

1-quater. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis, valutato nel limite massimo di spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte cor-

rente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 7. Ria, Rotundo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di compensare la riduzione delle spettanze, connesse alla compartecipazione IVA, delle regioni a statuto ordinario derivante dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stanziati 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per l'adeguamento dei conguagli degli anni 2002, 2003 e 2004 di quelle regioni che hanno subito le suddette riduzioni.

1-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-*bis*, valutato nel limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 5. Ria, Stradiotto, Zaccaria, Dell'Anna, Rotundo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. I conguagli da stabilire per gli anni 2002, 2003 e 2004 si effettuano sulla base dei parametri delle ripartizioni effettuate nell'anno 2001.

4. 6. Ria, Rotundo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modifica-

zioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « Per l'anno 2004 » sono aggiunte le seguenti: « e per l'anno 2005 »; dopo la parola: « rideterminate » è aggiunta la seguente: « rispettivamente »; dopo le parole: « entro l'11 agosto 2004 » sono aggiunte le seguenti: « ed entro l'11 agosto 2005 »;

b) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. Alla determinazione delle aliquote e compartecipazioni per l'anno 2006 si provvede, in via provvisoria, entro il 31 ottobre 2005 sulla base dei dati consuntivi dell'anno 2004. Entro il 31 luglio 2006 si provvede alla definitiva determinazione delle aliquote e compartecipazioni sulla base dei dati di consuntivo risultanti per l'anno 2005, tenuto conto anche delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale minor gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il parere ».

c) all'articolo 6, comma 1, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2006 »;

d) all'articolo 6, comma 2, le parole: « per l'anno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2006 »;

e) all'articolo 13, comma 3, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle parole: « periodo 2001-2005 »;

f) all'articolo 13, comma 4, le parole: « periodo 2001-2004 » sono sostituite dalle parole: « periodo 2001-2005 ».

4. 60. Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.

4. 060. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi).

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 dicembre 2005.

4. 072. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Gasperoni, Sedioli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi).

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 15 luglio 2005.

4. 073. Gambini, Albonetti, Bielli, Burlando, Carli, Cordoni, Labate, Mazzarello, Rognoni, Pinotti, Preda, Zunino, Gasperoni, Sedioli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. All'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: « di intesa con le regioni interessate, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ».

* **4. 070.** Peretti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Canoni demaniali marittimi)

1. Il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2005. Le misure disposte dal suddetto decreto si applicano in via retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2004.

2. All'articolo 5, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, dopo le parole: « di intesa con le regioni interessate, » sono aggiunte le seguenti: « sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ».

* **4. 071.** Fontanini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è differito al 30 aprile 2005.

4. 010. Morgando, Duilio.

ART. 5.

(Personale a tempo determinato della Croce Rossa).

Sopprimerlo.

5. 2. Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con il consenso del lavoratore,

5. 4. Luciano Dussin.

Al comma 1, dopo le parole: la medesima aggiungere le seguenti: , con applicazione, quanto all'onere della prova, dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,

5. 3. Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: all'approvazione definitiva della propria normativa di riordino organizzativo e funzionale.

5. 5. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2005 con le seguenti: alla ricostituzione delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1.

5. 6. Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005 con le seguenti: 30 maggio 2005.

5. 8. Fontanini.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2005, con le seguenti: 30 giugno 2005.

5. 7. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, sostituire le parole da: i contratti di lavoro fino a: 6 settembre 2001, n. 368, con le seguenti: esclusivamente i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, del personale che abbia competenze professionali specifiche necessarie allo svolgimento delle attività indispensabili.

5. 9. Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, a seguito delle ricostituzioni delle cariche elettive dell'Ente, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, al fine di assicurare la prosecuzione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede alla stipula di nuovi contratti a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, aventi durata non superiore ai due anni.

5. 10. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Associazione italiana della Croce Rossa procede a motivare per iscritto le ragioni oggettive che

giustificano la proroga dei contratti in essere.

5. 11. Fontanini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. La proroga di cui al comma 1 non comporta l'applicazione della norma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. 12. Fontanini, Luciano Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Dall'applicazione del comma 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. 14. Luciano Dussin.

ART. 6.

(Contributi allo spettacolo dal vivo).

Sopprimerlo.

* **6. 1.** Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimerlo.

* **6. 9.** Zaccaria, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In attesa con le seguenti: Fino all'entrata in vigore.

6. 5. Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole dell'articolo 117 della Costituzione, aggiungere le seguenti: che fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attività di prosa,

6. 4. Fontanini.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

6. 2. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole trenta giorni con le seguenti sessanta giorni.

6. 7. Fontanini.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

6. 3. Fontanini, Luciano Dussin.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole in materia di spettacolo con la seguente: teatrali.

6. 6. Fontanini.

Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

* **6. 07.** Valpiana, Russo Spena, Mascia.

Dopo l'articolo 6. aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. L'articolo 12-bis del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

* **6. 08.** Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato.

* **6. 09.** Schmidt.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Il termine di cui all'articolo 12-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi.

6. 010. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. Al numero 19 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, il quinto periodo è sostituito dal seguente: « A partire dal 1° aprile 2005 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi ».

6. 011. Schmidt, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. Al numero 22, sesto capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1,

lettera *b*), del decreto legislativo del 26 marzo 2001 n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole « entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2005 ».

6. 013. Schmidt, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini in materia di allevamento di animali).

1. Al numero 22, settimo capoverso, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, recante attuazione della direttiva 98/58/CE, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, le parole: « A partire dal 1° gennaio 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dal 1° gennaio 2008 ».

6. 012. Schmidt, Provera.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Tutela della salute dei non fumatori).

1. Il termine previsto dall'articolo 51, comma 6, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è differito al 10 gennaio 2006.

6. 036. Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. I termini di cui all'articolo 19-*bis* del decreto legge 9 novembre 2004, n. 266,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono prorogati di sei mesi.

6. 014. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Dismissione di immobili appartenenti all'Amministrazione della difesa).

1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 30 marzo 2005.

6. 026. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2006 ».

6. 034. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 30 giugno 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 »;

b) al comma 3, le parole: « 30 settembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

6. 077. Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Disposizioni in materia di lavoratori transfrontalieri).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: « Fino al 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2005 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2005, in 15 milioni di euro per l'anno 2006 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

6. 038. Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

1. Il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, è prorogato di sei mesi.

6. 039. Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Organizzazioni di produttori).

1. All'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « Entro il 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2005 ».

6. 041. De Ghislanzoni Cardoli, Jacini, Ricciuti, Zama.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Regolamento interno delle società cooperative).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

* **6. 045.** Fontanini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Regolamento interno delle società cooperative).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

* **6. 071.** Morgando, Duilio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Regolamento interno delle società cooperative).

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005.

6. 076. Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del 1994).

1. I termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2005.

6. 052. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6.1.

(Termini per i soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del 1994).

1. All'articolo 4, comma 90, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: « 31 luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2005 ».

6. 025. Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

ART. 6-bis.

(Concorsi per le carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo militare della Croce rossa).

Sopprimerlo.

* **6-bis. 1.** Fontana.

Sopprimerlo.

* **6-bis. 2.** Santino Adamo Loddo, Molinari.

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. 1.

(Sostituzione dei militari di leva del Corpo delle capitanerie di porto)

1. Il termine previsto dall'articolo 27, comma 3, alinea, della legge 23 agosto 2004, n. 226, è prorogato al 1° gennaio 2007.

6-bis. 016. Luciano Dussin.

ART. 6-ter.

(Occupazioni d'urgenza).

Sopprimerlo.

6-ter. 1. Parolo, Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini.

ART. 6-quinquies.

(IVA agricola).

Sopprimerlo.

6-quinquies. 1. Luciano Dussin.

